

Deliberazione n. 128/VSGC/2016

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 775



DOC. INTERNO N.57455730 del 22/06/2016



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	De Corato Rossana
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addresso

a seguito della Camera di consiglio del 21 giugno 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2015 (deliberazione n.46/2015/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 11 dicembre 2014, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni



con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;
CONSIDERATO che il Presidente della Provincia di Taranto ha trasmesso a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2014 sul funzionamento dei controlli interni (prot. n. 1705 del 13/05/2015) e la risposta (prot. n. 1947 dell'01/06/2016 e prot. n. 1980 del 03/06/2016) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;
VISTA l'ordinanza n. 67/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;
UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*

2. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 28/2014/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 24 novembre 2014 e depositata in data 11 dicembre 2014, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali.

3. Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n. 28 *"tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014- si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del*



controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3.1 Ancora, la Sezione delle Autonomie osserva che "Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi" e ribadisce, in continuità con le prime linee guida approvate con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, che "il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."

3.2. E' utile, pertanto, richiamare le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, già declinate dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, e riassumibili nei seguenti punti:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio della **Provincia di Taranto**, relativamente all'esercizio 2014.

1. L'analisi del referto annuale del Presidente della provincia ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.



La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato, a seguito di proroga formulata dal Segretario Generale, è pervenuta in parte in data 30/05/2016 e in parte in data 31/05/2016 (prot. n. 1947 dell'01/06/2016 e n. 1980 del 03/06/2016).

Il regolamento della Provincia sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 1421 del 26/04/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento della Provincia sui controlli interni è emerso che l'Ente, nel 2014, ha svolto il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alle norme del TUEL, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.

Si è rilevata, invece, la mancata attivazione, per il 2014, del controllo di gestione, del controllo strategico e del controllo sulla qualità dei servizi erogati, previsti rispettivamente dagli artt. 196 - 198 bis, 147 e 147 ter del d.lgs. n. 267/2000.

Infine, sono state riscontrate carenze metodologiche relativamente al controllo sulle società partecipate, come si illustrerà in seguito.

1.1. In merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario Generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, infatti, demanda al Segretario Generale il compito di dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa stabilendo, con apposito provvedimento, le tipologie di atti da sottoporre a controllo, il periodo temporale, la quantità percentuale e il metodo di campionamento. Il medesimo articolo definisce, inoltre, le categorie di atti da sottoporre a controllo (determinazioni a contrarre, determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente); le informazioni che devono essere contenute nelle singole schede di verifica da compilare all'esito del controllo; la trasmissione dei reports, con *periodicità trimestrale*, agli organi interessati, tra i quali i Dirigenti o Responsabili dei servizi, ai quali sono, in particolare, indirizzate le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

L'Ente ha inviato copia della determinazione del Segretario Generale n. 183 dell'8/11/13, avente oggetto "*Piano di auditing*", che definisce i criteri per l'espletamento del controllo. Con riferimento alle modalità di selezione del campione di atti, la determinazione prevede un metodo "*casuale, tramite apposita estrazione con l'utilizzo del sistema informatico*". Sino



all'implementazione dello stesso, si procederà in forma manuale". Dall'istruttoria svolta è emerso che, nell'esercizio 2014, l'Ente non si era ancora dotato di un programma informatico dedicato e, pertanto, ha proceduto alla selezione degli atti da sottoporre a controllo attraverso l'acquisizione dai vari Settori degli elenchi degli atti rientranti nelle categorie da sottoporre al controllo, per ciascun trimestre. I dati così acquisiti sono stati inseriti in un foglio elettronico *excel*, ed estratti mediante l'ausilio della funzione di sorteggio "casuale". All'esito del controllo, per ciascun atto è stata redatta una scheda sottoscritta dal Segretario Generale, poi trasmessa a ciascun dirigente con invito a tener conto delle eventuali criticità riscontrate.

Questa Sezione prende positivamente atto del fatto che l'Ente abbia sottoposto al controllo *de quo* una percentuale significativa di atti (il 20% per ogni Settore e, se applicando tale percentuale si ottiene un numero di atti non superiore a 10, il controllo investe la totalità degli atti stessi) per un totale di 308 provvedimenti.

Tuttavia, al solo fine di una implementazione del sistema di controllo in esame, si osserva che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere *motivata*. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. E' necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Per quanto concerne la periodicità, il controllo di regolarità è stato effettuato trimestralmente nell'anno 2014 e, con la medesima periodicità, sono stati redatti i report finali. Si osserva, al riguardo, che l'espletamento del controllo in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti consente di assicurare, ove possibile, l'adozione di adeguate azioni correttive.

1.2. Per quanto riguarda il **controllo di gestione**, con nota istruttoria sono state chieste le motivazioni della mancata attivazione nel 2014 di tale forma di controllo (punto 2.1 del referto-questionario). Si rileva, conseguentemente, il mancato invio a questa Sezione del referto del controllo di gestione prescritto dall'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000, per l'esercizio in esame. L'Ente ha fornito la seguente risposta: "*il controllo di gestione, prima effettuato da un organismo esterno ad esso esclusivamente preposto, a seguito della legge n. 190/2012 è stato posto, con l'approvazione del regolamento sui controlli interni, in capo ad una struttura interna che, a causa dei continui slittamenti normativi in ordine al termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione, di fatto non ha mai potuto operare (...). Nel 2014, a seguito della riforma delle*



province prevista dalla legge n. 56/2014, la neo eletta amministrazione insediatasi nel settembre 2014, approvava il bilancio di previsione il 26/11/2014."

Sulle difficoltà generate dal differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, questa Sezione ritiene opportuno evidenziare che, in via generale, in assenza di un bilancio di previsione approvato, l'Ente possa fare riferimento al bilancio pluriennale approvato nell'esercizio precedente. Nella delibera della Sezione delle Autonomie n. 23/2013 si precisa, infatti, che "il bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione".

Sempre la Sezione delle Autonomie, nella successiva deliberazione n.18/2014, ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento.

In merito alla mancata attuazione del controllo di gestione nel 2014 si evidenzia che, per espressa previsione normativa, il controllo di gestione, come implementato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, avrebbe dovuto essere attivato tempestivamente, considerato altresì che esso risulta ampiamente disciplinato dal regolamento della Provincia sui controlli interni (Capo III).

1.3. In relazione al **controllo strategico** previsto dall'art. 147-ter del TUEL si rileva che, nell'esercizio in esame, esso non è stato attivato.

Tale forma di controllo è strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Il regolamento sui controlli interni della Provincia di Foggia disciplina in maniera dettagliata il controllo strategico al Capo IV, definendo le finalità e l'oggetto del controllo, gli strumenti della pianificazione strategica, l'unità preposta al controllo, le fasi per il suo svolgimento, il sistema di indicatori e di reportistica.

In merito alla mancata attivazione nel 2014 del controllo in esame, l'Ente riferisce che *"l'Amministrazione negli anni 2013, 2014 e 2015 non ha potuto avviare i controlli strategici per la mancanza di una programmazione che non fosse di fatto ricognitiva e ratificativa della gestione svolta, e questo a maggior ragione nel 2015 e 2016 a causa delle enormi difficoltà finanziarie legate ai prelievi finanziari del Governo, della tardiva legge di riordino delle province da parte della Regione Puglia, che ha costretto le province pugliesi a continuare a svolgere tutte le funzioni di competenza regionale e stradale pur essendo state sottoposte ai tagli finanziari per le funzioni che non avrebbero più dovuto svolgere."*

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, con nota istruttoria è stato chiesto di illustrare le attività di controllo svolte nel 2014, relazionando sugli esiti delle stesse.



Tale forma di controllo è disciplinata dal Capo VII del regolamento sui controlli interni della Provincia, nel quale si prevedono tre forme di controllo sulle società partecipate: il controllo societario, consistente in monitoraggi sull'atto costitutivo, sullo statuto, sugli ordini del giorno dell'assemblea dei soci e relative deliberazioni, sugli adempimenti societari; il controllo sull'efficienza gestionale, caratterizzato dal monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei bilanci preventivi, l'analisi del bilancio consuntivo per indici e flussi; il controllo sull'efficacia gestionale, consistente nel monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti anche attraverso eventuali carte di servizio.

Si osserva, tuttavia, che il regolamento non prevede un sistema di reportistica ovvero l'elaborazione di rapporti periodici, da parte dell'unità preposta ai controlli sulle società, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

In sede di risposta istruttoria l'Ente ha comunicato che le attività di controllo delle società nell'anno 2014 hanno riguardato la puntuale esecuzione sia dei servizi affidati *in house* alla società "Taranto Isolaverde" S.p.A., sia dei servizi affidati all'associazione temporanea di imprese di cui fa parte la società CTP, partecipata in maggioranza dalla Provincia di Taranto. *"Gli amministratori della Provincia hanno partecipato puntualmente ai consigli di amministrazione in qualità di socio ed i bilanci sono stati regolarmente approvati, evidenziando forti criticità finanziarie per quanto concerne la società Taranto Isolaverde S.p.A., oggi in liquidazione, ed alcune discordanze di bilancio per CTP (...)".* In sede istruttoria si è chiesto, inoltre, di chiarire se l'Ente abbia adempiuto alle norme in tema di riconciliazione dei crediti/debiti con gli enti partecipati. Al riguardo la Provincia ha evidenziato che debbono essere risolte alcune discordanze debitorie evidenziate dalla CTP e da Taranto Isolaverde S.p.A.

In merito a quanto riferito dall'Ente, si osserva che l'attività di controllo richiesta dall'art.147 *quater* del T.U.E.L. sugli organismi partecipati ha varie finalità, tra le quali assumono particolare rilevanza: il monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni societarie, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione di opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'attività di controllo, pur avviata dalla Provincia, non è stata probabilmente sufficiente a scongiurare il verificarsi di fatti di gestione legati alle società partecipate suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente. Tanto si evince dalla deliberazione di questa Sezione n. 155/PRSP/2014, nella quale si osserva quanto segue: *"Durante l'esercizio 2011 (dati Siquel), la Provincia di Taranto aveva partecipazioni nelle seguenti società (tra parentesi si riporta la quota di partecipazione): Agromed (33,33%), Distripark (25%), C.T.P. (63,07%), Taranto Isolaverde (51%) e C.R.I.A.M. (10%). Trattasi di società (tranne Agromed) che hanno presentato spesso perdite, anche di rilevante importo, negli ultimi esercizi (nell'esercizio 2011 presentavano perdite le società C.T.P.*



e C.R.I.A.M.) e che hanno, già in passato, attirato l'attenzione di questa Sezione in occasione del controllo dei rendiconti dei precedenti esercizi (...).

Le perdite, anche ingenti (es. C.R.I.A.M.), registrate negli anni scorsi, sono state ripetutamente "rinviate a nuovo esercizio" lasciando sostanzialmente irrisolta la relativa problematica (...).

Considerata la situazione degli organismi partecipati dalla Provincia di Taranto; questa Sezione non può esimersi dal rammentare all'ente, con riferimento alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale di società partecipate, i limiti posti dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010 e che anche nelle ipotesi consentite dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010, occorre sempre valutare attentamente e motivare adeguatamente l'opportunità di assumere a carico dell'ente i relativi oneri. La ricapitalizzazione di una società partecipata costituisce, infatti, una facoltà e non un obbligo e può rappresentare un rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente, con possibili conseguenze anche in termini di danno erariale (Sezione delle Autonomie, n.15/SEZAUT/2014)."

Da quanto riportato nella predetta deliberazione, riferita ai dati di rendiconto 2011, si deduce una carenza strutturale nei sistemi di controllo delle società che ha contribuito al consolidarsi, nel corso di più esercizi, di problematiche di gestione economico-finanziaria degli organismi partecipati, con impatto negativo per i bilanci l'Ente.

1.6. Dal referto annuale del Presidente della provincia si rileva, altresì, che non è stato istituito un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati** - sia direttamente sia mediante organismi esterni - come, invece, richiesto dall'art. 147 del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico). L'Ente non ha, cioè, sviluppato i necessari aspetti progettuali ed organizzativi per il monitoraggio di un "processo" di qualità dei servizi, né è stata istituita una apposita struttura organizzativa.

Al riguardo l'Ente ha comunicato che la mancata attivazione nel 2014 di tale forma di controllo è da imputarsi al fatto che in quell'esercizio la Provincia è stata sottoposta a gestione commissariale, "in un momento di stravolgimento del suo assetto a seguito della legge n. 56/2014".

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione dei controlli interni come emerso dal referto del Presidente della provincia e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare l'effettivo adeguamento del sistema dei controlli alle norme di legge ed al regolamento dell'Ente. Nel nuovo esercizio, infatti, tale adempimento, non ulteriormente rinviabile, appare ancor più necessario considerata la contestuale entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013.

P Q M



la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio della **Provincia di Taranto** nell'esercizio 2014, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni della **Provincia di Taranto**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Presidente della Giunta provinciale, al Consiglio provinciale, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi della Provincia di Taranto;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 21 giugno 2016.

* * * * *

Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. *Agostino Chiappiniello*)



depositata in Segreteria
il **21 GIU. 2016**
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa *Maria Luce SCIANNAMEO*)